



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 649 DEL 25/05/2026

**OGGETTO: VIA GIOVANNI MIANI
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE
ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER PREDISPOSIZIONE
AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso che il condominio di via Giovanni Miani civ. 6 ha presentato istanza unificata all'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico PG228194/2026 in data 05/05/2026, n° pratica OS-260504-483-26, che necessita di un provvedimento di modifica della viabilità nella strada in oggetto, nel territorio del Municipio Il Centro Ovest, per eseguire interventi di manutenzione facciata e terrazzi di copertura del condominio suddetto;

Preso atto dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio permessi del Municipio Il competente per area, protocollo n. 261122/2026 del 22/05/2026;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame prevede l'installazione di una struttura provvisoria del tipo ponteggio a galleria che permetta il transito dei pedoni sul marciapiede e di area di cantiere che insiste parzialmente su carreggiata;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio idonee a garantire condizioni di sicurezza della circolazione stradale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno:

- istituire il transito con senso unico alternato nel tratto parzialmente occupato dall'area di cantiere;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo "*Piano di segnalamento via Miani*" presentato



dal condominio richiedente, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- L’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **26.05.2026** al giorno **06.11.2026**, in **via G. Miani, nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 10 rosso** è istituito il senso unico alternato regolamentato a vista con diritto di precedenza per i veicoli transitanti in direzione ponente;

Dovrà essere sempre garantito, in sicurezza, il transito pedonale.

Sarà cura dell’impresa esecutrice delle lavorazioni idonea installazione di segnaletica stradale, anche di preavviso, per informare l’utenza delle modifiche alla viabilità in atto.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All’impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.



A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL
Firmato digitalmente
Alberto Cappato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



c_d969 .Comune di Genova Rep. ORM 25/05/2026 .0000649 .I



1,2
5,5
1,2

marciapiede

inserimento cartelli
per divieto di sosta
a seguito di provvedimento



2,00

VIA GIOVANNI MIANI



senso unico alternato

3,5

marciapiede

CIV. 10r

CIV. 4A

CIV. 6

CIV. 14r

CIV. 8

CIV. 6

22,00

ponteggio a galleria

area cantiere

9,00

CIV. 16 r